

Riserve distribuibili senza pagare imposte

**Possibile
l'affrancamento
delle riserve in
sospensione di
imposta. La scelta
in redditi mentre il
primo versamento
va effettuato entro
giugno**

DI FRANCESCO LEONE

Riserve distribuibili senza pagare imposte. La scelta va fatta nel mod. Redditi, ma con primo versamento a giugno

È ora possibile affrancare, a pagamento, le "riserve in sospensione di imposta". Con l'affrancamento, i vincoli fiscali sulle riserve decadono, consentendo così, tra l'altro, la loro distribuzione senza tassazione a carico della società. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 192/2024 (Decreto Irpef/Ires) ha riproposto la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione e le riserve in sospensione di imposta presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per l'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Questa misura non rappresenta una novità legislativa assoluta, ma si configura come una misura straordinaria per coloro che non hanno sfruttato la possibilità di affrancare la riserva al momento della costituzione.

L'affrancamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap pari al 10%. Tale imposta deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tal fine, il modello Redditi SC 2025 prevede una sezione specifica (VII-B) nel quadro RQ, dedicata alle "Altre imposte". L'imposta sostitutiva può essere versata in quattro rate annuali, a partire dalla scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative allo stesso periodo d'imposta. Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la prima rata dovrà essere versata entro il 30 giugno 2025, con le successive rate da versare entro la stessa data fino al 2028.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al decreto Irpef/Ires, l'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi, in cui al rigo RQ29 devono essere indicati: (i) "imponibile", ovvero l'ammontare affrancato

delle riserve; (ii) "importo", cioè l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta; e (iii) "prima rata", quella relativa alla scadenza di giugno 2025. Il modello dichiarativo richiede quindi l'indicazione di importi complessivi, senza neces-

sità di dettagliare la tipologia di riserva oggetto di affrancamento, l'importo complessiva della stessa, l'importo effettivamente affrancato, ecc....

Stando al dato letterale della norma e a quanto precisato nella relazione illustrativa, il mancato versamento di una, alcune o tutte le rate dell'imposta sostitutiva non dovrebbe comportare la decadenza dell'affrancamento. Una volta esercitata l'opzione nel modello Redditi, le rate non versate saranno recuperate attraverso i normali canali di riscossione dei tributi. Sul punto vale la pena comunque attendere gli eventuali chiarimenti che potrebbero arrivare dal decreto attuativo del MEF, atteso entro lo scorso 2 marzo, non ancora emanato ma che, come ricordano le istruzioni al modello dichiarativo, è solo "eventuale", quindi non obbligatorio.

Per procedere con l'affrancamento, le riserve devono essere presenti sia nel bilancio del 2023 che in quello del 2024. Tuttavia, l'importo affrancabile è quello che risultante alla data di chiusura dell'esercizio 2024. La norma non fornisce indicazioni specifiche riguardo alle riserve (o alla parte di esse) già distribuite nel corso del 2025 e fino alla data della dichiarazione. Salvo un diverso orientamento che potrebbe emergere dal citato decreto attuativo, anche questa parte delle riserve dovrebbe essere affrancabile. Infatti, l'importo non più presente alla data dell'affrancamento (cioè alla data di presentazione del modello Redditi) risulterebbe comunque esistente alla chiusura dell'esercizio 2024, che è la data di riferimento per stabilire l'importo massimo affrancabile.

Questa interpretazione consentirebbe di non limitare l'efficacia dell'affrancamento alle sole operazioni effettuate dopo la presentazione del modello Redditi, estendendola a tutte le operazioni avvenute sin dal primo giorno dell'esercizio 2025.

Infine, la norma prevede la possibilità di effettuare un affrancamento parziale dei saldi o delle riserve. In questo modo, le imprese possono calibrare l'imposta da versare, liberando solo la parte che intende distribuire (senza ulteriore tassazione) e mantenere la sospensione su una parte di esse.

— © Riproduzione riservata —

